

## La gestione degli obblighi di conformità legislativa ambientale

### Le norme ISO

A supporto della gestione della sua conformità legislativa ambientale, l'organizzazione può utilizzare gli strumenti rappresentati da alcune Norme ISO di riferimento.

### UNI EN ISO 14001:2015 - Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso

"Coerentemente con la politica ambientale dell'organizzazione, gli esiti attesi di un sistema di gestione ambientale comprendono:

- il raggiungimento delle prestazioni ambientali;
- l'adempimento degli obblighi di conformità;
- il raggiungimento degli obiettivi ambientali."

Questa norma chiarisce, inoltre, che obblighi di conformità sono requisiti legali che un'organizzazione deve soddisfare e altri requisiti che un'organizzazione deve o ha scelto di soddisfare.

Gli obblighi di conformità dunque:

- sono correlati al sistema di gestione (ambientale);
- possono derivare da requisiti obbligatori quali leggi e regolamenti applicabili;
- oppure da impegni volontari quali norme organizzative e di settore, rapporti contrattuali, codici di pratica e accordi con gruppi rappresentativi delle comunità o con organizzazioni non governative.

Per quanto riguarda la gestione degli obblighi di conformità, il riferimento è la linea guida:

### UNI ISO 19600:2016 Sistemi di gestione della conformità (*compliance*) - Linee guida

(Attualmente in fase di revisione *come ISO/CD2 37301:2019 Compliance management systems - Requirements with guidance for use*. Diventerà quindi uno *standard* certificabile). "Uno degli obiettivi di questo documento è quello di sviluppare e diffondere una cultura positiva della gestione della conformità, considerando che una "gestione efficace e corretta dei rischi relativi alla conformità" dovrebbe essere considerata un'opportunità da perseguire e sfruttare, a causa dei numerosi vantaggi fornisce all'organizzazione."

Per quanto riguarda la gestione dei rischi legali è in fase di sviluppo la *ISO/FDIS 31022 Risk management - Guidelines for the management of legal risk*. "Questo documento fornisce una guida sulle attività a supporto delle organizzazioni per valutare e trattare i rischi in modo efficiente ed economico per soddisfare le aspettative di una vasta gamma di parti interessate. Sviluppando una migliore comprensione del contesto giuridico esterno ed interno, le organizzazioni possono essere in grado di sviluppare nuove opportunità o migliorare le prestazioni operative. Tuttavia, il mancato rispetto dei requisiti e delle aspettative delle parti interessate può avere conseguenze negative considerabili e immediate che potrebbero influire sulle prestazioni e sulla reputazione di un'organizzazione e portare a un'azione penale nei confronti

dell'alta dirigenza". Quest'ultima norma ci richiama subito alla mente un altro importante documento volontario, ma la cui applicazione sarebbe fortemente consigliata alle Organizzazioni:

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

All'art 25-undecies il Decreto si occupa di reati ambientali. Indicazioni rilevanti da tenere presenti nello sviluppo di un Sistema di Gestione orientato alla gestione del rischio legislativo (eventuali sanzioni di tipo amministrativo o interdittivo possono mettere fuori gioco un'Organizzazione) sono quelle contenute agli articoli:

Art. 5. Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
  - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
  - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
  - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento, è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
  - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
  - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
  - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
  - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
  - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 2 bis. Questo comma si riferisce alla gestione e protezione delle Segnalazioni di condotte illecite, il c.d. *Whistleblowing*.

Preoccupati? Niente paura: vi soccorre la norma

### UNI ISO/TS 22375:2019 Sicurezza e resilienza - Linee guida per il processo di valutazione della complessità (adottata in lingua inglese)

"La specifica tecnica fornisce le linee guida per l'applicazione di principi e di un processo di valutazione della complessità dei sistemi di un'organizzazione per migliorare la sicurezza e la resilienza. Un processo di valutazione della complessità consente all'organizzazione di identificare potenziali vulnerabilità nascoste del proprio sistema e di fornire una prima indicazione sui rischi derivanti dalla complessità. Il documento è generico e applicabile a sistemi organizzativi di qualsiasi dimensione e tipologia, come infrastrutture critiche, reti strategiche, filiere di fornitura, impianti industriali, infrastrutture per la comunità, banche ed aziende."

**Emilia Giovanna Catto**

Auditor SGA-SGQ-SGE, membro

UNI/CT04/GL01 Sistemi di Gestione Ambientale

